

COMUNE DI CANNARA

PROVINCIA DI PERUGIA

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2025 (art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000) e variazione al bilancio di previsione 2025/2027 (art. 175 c. 8 del D.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e del rendiconto 2024.

Il bilancio di previsione finanziario 2025-2027 è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24 in data 27/12/2024.

Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico-finanziario è stato garantito attraverso:

- recupero dell'evasione fiscale;
- processo di razionalizzazione e revisione della spesa complessiva dell'ente.

Non sono stati previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027, il Consiglio comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n° 11 del 06/06/2025 (Ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale con l'atto deliberativo n° 37 del 11/04/2025 ai sensi dell'art. 175 del T.U.O.E.L. approvato con d.lgs.267/2000).
- Deliberazione n° 10 del 06/06/2025 (Ratifica della variazione di bilancio adottata dalla Giunta comunale con l'atto deliberativo n° 38 del 17/04/2025 ai sensi dell'art. 175 del T.U.O.E.L. approvato con d.lgs.267/2000).

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 non sono stati adottati atti deliberativi della Giunta comunale, ai sensi [dell'art. 176 TUEL](#) e del punto 8.12) del principio contabile applicato n. 4.2 al [D.lgs. 118/2011](#), comportanti prelievi dal Fondo di Riserva.

La Giunta comunale ha altresì effettuato le seguenti variazioni alle dotazioni di cassa di sua competenza ai sensi [dell'art. 175, c. 5-bis, lettera d\), TUEL](#).

- Deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 26/02/2025.

La Giunta comunale in data 26/02/2025 con atto deliberativo n. 19 ha approvato il Piano annuale dei flussi di cassa per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 6 del D.L. 155/2024, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189.

Inoltre, sono state adottate variazioni di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lettera c), TUEL e precisamente sono state applicate quote di avanzo vincolato 2024 al bilancio di previsione 2025-2027 - esercizio 2025 - con la Determinazione assunta in data 27/05/2025 R.G. n. 188.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2024 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 in data 30 aprile 2025 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €. 4.229.144,14 così composto:

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2024**

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				1.601.759,02
RISCOSSIONI	(+)	1.830.595,87	5.898.873,80	7.729.469,67
PAGAMENTI	(-)	681.285,17	4.946.677,75	5.627.962,92
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.703.265,77
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			3.703.265,77
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.854.300,58	1.719.534,15	3.573.834,73
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				5.692,09
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	405.521,64	1.133.799,12	1.539.320,76
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			156.583,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			1.352.051,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) ⁽²⁾	(=)			4.229.144,14
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2024 ⁽⁴⁾				1.264.734,54
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				9.000,00
Fondo contenzioso				52.740,00
Altri accantonamenti				124.116,39
Totale parte accantonata (B)				1.450.590,93
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				177.323,17
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.654.497,19
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0,00
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				1.831.820,36
Totale parte destinata agli investimenti (D)				127.290,94
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				819.441,91
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

- (1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
 (2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
 (3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
 (4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
 (5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2024
 (6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2024 pari a € 4.229.144,14, APPLICATO al bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, come qui di seguito riportato:

Fondi	Importo iniziale	Importo applicato	Importo disponibile
Accantonati	1.450.590,93	0,00	1.450.590,93
Vincolati	1.831.820,36	291.790,41	1.540.029,95
Destinati	127.290,94	0,00	127.290,94
Liberi	819.441,91	0,00	819.441,91
TOTALE	4.229.144,14	291.790,41	3.937.353,73

L'art. 187, c. 3-bis, TUEL consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

L'art. 193 TUEL prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui [all'articolo 141](#), con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

[L'art. 175, c. 8, TUEL](#) prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

[L'art. 111, c. 4-bis, del medesimo D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#) dispone:

"4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui [all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi".

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui [all'art. 194 TUEL](#);
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio comunale si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso ([art. 188 TUEL](#)).

[L'art. 187 TUEL](#) dispone:

"1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati..."

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi [dell'art. 186](#) e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui [all'art.193](#) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. [195](#) e [222](#), fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'[art.193](#)".

Riepilogando, ai sensi [dell'art. 193, c. 3, TUEL](#), per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

2.1 - L'equilibrio di bilancio ai sensi della [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#)

[L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) precisa quanto segue: *"821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#)."*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, [D.lgs. n. 118/2011](#), saranno allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione solo con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *"(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto***

dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione dell'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica:

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	564.284,67
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024 (+)	62.134,95
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	291.790,41
d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)	210.359,31
dove:	
<ul style="list-style-type: none"> - la voce a) è l'equilibrio finale (w1); - la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1; - la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"; 	

Il dato di cui sopra ad oggi disponibile è influenzato dalla procedura di regolarizzazione delle carte contabili dell'ente, con particolare riguardo a quelle di entrata. Si prevede al termine dell'esercizio 2024 un equilibrio di bilancio (w2) positivo.

3) L'assestamento generale di bilancio

L'assestamento generale di bilancio, disciplinato [dall'art. 175, c. 8, TUEL](#), deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il termine del 31 luglio di ciascun anno.

Il principio contabile applicato all. 4/2 al [D.lgs. n. 118/2011](#) prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con nota protocollo n. 5076 datata 4 giugno 2025, il Responsabile del servizio finanziario, ha richiesto ai responsabili di servizio di:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare in relazione agli organismi partecipati soggetti al controllo analogo lo stato di attuazione degli obiettivi, l'andamento della gestione segnalando possibili squilibri economici;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito dei riscontri pervenuti e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

4.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2025 sono stati ripresi dal rendiconto 2024, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto Giunta comunale n. 26 del 13/03/2025) e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	€ 1.267.885,95	Titolo I	€ 806.503,11
Titolo II	€ 164.229,50	Titolo II	€ 582.659,97
Titolo III	€ 255.024,61	Titolo III	€ 0,00
Titolo IV	€ 1.683.997,89	Titolo IV	€ 0,00
Titolo V	€ 189.191,44	Titolo V	€ 0,00
Titolo VI	€ 0,00	Titolo VII	€ 150.157,68
Titolo VII	€ 0,00		
Titolo IX	€ 13.505,34		
TOTALE	€ 3.573.834,73	TOTALE	€ 1.539.320,76

Alla data del 20/06/2025 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 948.775,06 (8,87%);
- pagati residui passivi per un importo pari a € 611.803,22 (51,83%).
- I dati di cui sopra sono condizionati dall'iter di regolarizzazione delle carte contabili dell'ente, con particolare riguardo a quelle di parte entrata.

Mentre sono state rilevate le seguenti variazioni di residui attivi e passivi:

Residui attivi insussistenti

Descrizione	Acc. n.	Cap.	Importo	Motivazione
-----	-----	-----	€ 0,00	-----

TOTALE			€ 0,00	

Residui passivi insussistenti

Descrizione	Imp. n.	Cap.	Importo	Motivazione
	-----	-----	€ 0,00	-----
TOTALE			€ 0,00	

Residui attivi sopravvenienti

Descrizione	Acc. n.	Cap.	Importo	Motivazione
-----	-----	-----	€ 0,00	-----
TOTALE			€ 0,00	

con la seguente situazione riepilogativa:

Descrizione	+/-	Importo
Minori residui attivi	-	€ 0,00
Minori residui passivi	+	€ 0,00
Maggiori residui attivi	+	€ 0,00
TOTALE	+	€ 0,00

dalla quale emerge una situazione *di equilibrio*.

Riepilogo della gestione dei residui alla data del 20/06/2025:

	residui 31/12/24	riscossioni	minori/maggiori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.267.885,95	40.122,53	0,00	1.227.763,42
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	164.229,50	0,00	0,00	164.229,50
Titolo 3 - Entrate extratributarie	255.024,61	16.550,53	0,00	238.474,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.683.997,89	259.706,22	0,00	1.424.291,67
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	189.191,44	0,00	0,00	189.191,44
Totale entrate finali	3.560.329,39	316.379,28	0,00	3.243.950,11
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	13.505,34	485,00	0,00	13.020,34
Totale titoli	3.573.834,73	316.864,28	0,00	3.256.970,45

	residui 31/12/24	pagamenti	minori residui	residui alla data della verifica
Titolo 1 - Spese correnti	806.503,11	487.565,92	0,00	318.937,19
Titolo 2 - Spese in conto capitale	582.659,97	214.272,03	0,00	368.387,94
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese finali	1.389.163,08	701.837,95	0,00	687.325,13
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassier	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	150.157,68	95.971,20	0,00	54.186,48
Totale titoli	1.539.320,76	797.809,15	0,00	741.511,61

4.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione esercizio finanziario 2025-2027 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta *rispettato*.

Nel bilancio di previsione:

- è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 675.107,22, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno;
- sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione per €. 0,00, in forza di quanto previsto [dall'art. 1, c. 460, L. 11 dicembre 2016, n. 232](#);
- è stato applicato l'avanzo di amministrazione vincolato per la copertura di spese in c/capitale, per un importo pari ad €. 291.790,41;
- non è stato applicato l'avanzo di amministrazione destinato ad investimenti e per il finanziamento di spese in c/capitale.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 11.000,00, ad oggi *non utilizzato*, e la disponibilità è ritenuta *sufficiente* per far fronte alle necessità impreviste.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto a una puntuale verifica dei crono-programmi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- sono confermati i crono-programmi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio.

c) Organismi partecipati:

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31/12/2024, e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti [dall'art. 21, D.lgs. 175/2016](#).

Con deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 23/10/2024 è stata data attuazione alle disposizioni contenute nella deliberazione consiliare n. 39 del 27/12/2023, concernente la revisione periodica delle società partecipate detenute dall'Ente, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, disponendo la dismissione a titolo oneroso della partecipazione detenuta dall'Ente in CONAP S.r.l. (0,52815% del capitale sociale). L'avviso pubblico è andato deserto.

4.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 30 giugno 2025 ammonta a € 3.149.310,86 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2025	€ 3.703.265,77
Pagamenti	€ 2.688.274,31
Riscossioni	€ 2.136.432,64
Fondo cassa alla data odierna	€ 3.149.310,86
di cui:	
<i>Fondi vincolati</i>	<i>€ 1.915.473,31</i>
<i>Fondi non vincolati</i>	<i>€ 1.233.837,55</i>

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di €. 50.000,00, ad oggi *non utilizzato*.

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria (autorizzata con deliberazione G.C. n. 9 del 22/01/2025).

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:

- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal [D.lgs. n. 231/2002](#), garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, [l'art. 193 TUEL](#) e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al [D.lgs. n. 118/2011](#), punto 4.3¹ ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 1.667.161,25, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle seguenti entrate:

Entrata	Importo residui al 31 dicembre 2024 derivanti dai residui	% di acc.to a FCDE	Importo minimo da accantonare
TARSU-TARES-TARI	649.859,61	86,24	560.438,93
ACC.ICI-IMU-TASI	483.414,55	91,11	440.432,31
ACC.TASI	37.102,94	95,28	35.351,68
TOSAP	0,00	0,00	0,00
VIOLAZIONI CDS	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO QUOTA MUTUI ATO	51.467,72	24,94	12.834,17
TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	0,00	0,00
CANONE UNICO PATRIMONIALE	3.749,80	63,33	2.374,75
PROVENTI IMPIANTI COMUNALI	7.000,00	94,84	6.638,80
FITTI ATTIVI	8.400,00	36,19	3.040,30
LAMPADE VOTIVE	14.957,39	66,29	9.915,25
CONCESSIONE RETE GAS-METANO	146.400,00	100,00	146.400,00
PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE ART.48 C.11 L.R.19/11/ 2001 N.28	5.807,56	100,00	5.807,56
PROVENTI SANZIONI PECUNIARIE	36.610,00	100,00	36.610,00

¹ Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. ^[1]_[SEP]

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

ART.48 C.11 L.R.19/11/ 2001 N.28			
TOTALI	1.454.551,15		1.264.734,54

Totale FCDE al 31/12/2024 € 1.264.734,54

Quota accantonata € 1.264.734,54

Differenza da svincolare € 0,00

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2024, emerge che:

- il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione e la disciplina del FGDC

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce [dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 \(n. 160/2019\)](#), è stata prevista la possibilità che:

"79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui [all'articolo 1, comma 859, lettere a\) e b\), della legge 30 dicembre 2018, n. 145](#).

80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi [da 784 a 815](#), previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti."

Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui [all'art. 1, c. 859, lett. a\) e b\), della stessa legge di bilancio](#) la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%. Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio di recente approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto

residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno - sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti - ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla [legge n. 160/2019](#).

A seguito dell'intesa raggiunta tra il Governo e l'ANCI (il Ministero dell'Interno pubblicherà quanto scaturito dall'intesa) anche sulle percentuali del FCDE da accantonare sui bilanci di previsione futuri, ed in particolare la trattativa è stata chiusa con la previsione per il 2018 di un accantonamento minimo pari al 75 per cento dell'importo dovuto, calcolato facendo riferimento al rapporto riscossione e accertamenti del quinquennio 2012-2016. Per il secondo e terzo anno del bilancio (2019-2020) le percentuali saliranno rispettivamente all'85 per cento e al 95 per cento, mentre dal 2021 questo accantonamento sarà a regime per l'importo totale.

L'ente tuttavia ha ritenuto opportuno di avvalersi delle nuove percentuali di accantonamento scaturite dall'intesa qui sopra richiamata, accantonando nel proprio bilancio di previsione 2025-2027 le seguenti percentuali di FCDE: 100% nel 2025, 100% nel 2026 e 100% nel 2027. Per quanto concerne il calcolo si demanda al file xls opportunamente aggiornato al bilancio di previsione 2025-2027, ed allegato, basato sui seguenti presupposti operativi:

1. Il quinquennio oggetto di analisi è quello ricompreso tra il 2017 e l'anno 2021, dato che il bilancio di previsione viene approvato prima del rendiconto 2023;
2. L'Ente ha usufruito dell'agevolazione introdotta dal D.M. 20 maggio 2015 che permette tra l'altro l'addizione degli incassi monetizzati nell'anno successivo in conto residuo relativi ai soli accertamenti fatti nell'anno oggetto di analisi;
3. L'Ente utilizza la media semplice quale strumento di quantificazione della percentuale attestante la capacità di riscossione quale metodo di calcolo, definito dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, da utilizzare a regime;
4. L'Ente non ha partecipato ad alcuna sperimentazione.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere istituito affinché, nel corso di ciascun esercizio, sia impedito l'utilizzo di entrate esigibili nell'esercizio, ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Ciascun Ente, al di fuori della procedura, deve determinare:

- quali capitoli in entrata assoggettare al calcolo del FCDE;
- il metodo di calcolo;
- il livello di analisi dei crediti (tipologia/categoria o singolo capitolo);
- il quinquennio su cui calcolare l'accantonamento;

- se considerare gli incassi a residui negli anni di inizio del d.lgs. 118/2011;
- la percentuale di accantonamento dell'Ente.

Per quanto precede, l'Ente ha provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziare che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, sono state individuate, quali risorse d'incerta riscossione, le seguenti entrate (che non sono state accertate per cassa):

- ICI/IMU accertamento e revisione;
- TASI accertamento e revisione;
- Tariffa Rifiuti (TARI);
- Tassa Rifiuti (TARSU/TARES) accertamento e revisione;
- Canone Unico Patrimoniale;
- Proventi derivanti dalla vendita di energia elettrica (GSE);
- Violazioni al Codice della Strada e di altre norme amministrative;
- Proventi del servizio trasporto scolastico;
- Proventi derivanti dalla gestione delle lampade votive;
- Canoni di concessione rete gas ed installazione antenna Vodafone;
- Proventi del servizio refezione scolastica;
- Fitti su immobili di proprietà comunale.

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui).

La scelta della media semplice è stata effettuata in considerazione del fatto nel corso degli anni l'effettiva capacità di riscossione dell'Ente è rimasta pressoché costante, evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. È possibile calcolare il FCDE prendendo in considerazione i cinque anni precedenti all'ultimo conto di bilancio approvato, oppure gli ultimi cinque anni.

Si fa presente che, nel caso in cui si scelga l'ultimo quinquennio di riferimento, l'ente non potrà avvalersi, nella formula per il calcolo del FCDE, delle somme riscosse a residui nell'anno successivo e che si dovrà poi darne motivazione nella relazione accompagnatoria al Bilancio di previsione.

Al riguardo l'ente ha optato per il calcolo del FCDE prendendo a riferimento i cinque anni precedenti all'ultimo rendiconto approvato.

Occorre fare una distinzione, in quanto l'ente **fino al Bilancio di previsione 2019** ha la possibilità di scegliere tra 3 metodi di calcolo previsti dal Principio contabile applicato Allegato 4/2 di Arconet e sono:

- **Metodo A** (media semplice);
- **Metodo B** (rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi);
- **Metodo C** (media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

- **Manuale:** oltre ai metodi previsti dalla normativa, in procedura è possibile inserire, per ogni capitolo, gli importi determinati extra-contabilmente.

A partire dal Bilancio di Previsione 2020 e successivi l'ente potrà scegliere solo tra il **Metodo A** della media semplice e il metodo manuale, in quanto nell'Esempio 5 del Principio contabile applicato Allegato 4/2 di Arconet è specificato che:

*"Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come **media semplice**, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente."*

Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

Il D.M. del 25 luglio 2023, nel modificare l'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011, interviene anche sulla determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. L'art. 2, lett. i), del Decreto datato 25 luglio 2023 novella l'esempio 5 dell'allegato 4/2 - Principio contabile applicato sulla contabilità finanziaria. Il Decreto ora invece, dispone che, come accaduto nei primi anni di applicazione del nuovo ordinamento, si possa considerare anche la media ponderata secondo i pesi indicati.

3. Determinazione dell'importo accantonato annuale al Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi da rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La *dimensione definitiva* del fondo sarà calcolata a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari e/o, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Nella presente relazione si evidenziano le modalità di calcolo applicate per ciascuna posta, con la quantificazione dei Fondi iscritti a Bilancio.

Percentuale di accantonamento

La normativa ha previsto una graduale introduzione dell'accantonamento del FCDE.

L'ente deve accantonare **almeno** l'importo previsto per legge, ma può anche scegliere, in maniera prudenziale, di accantonare un importo maggiore.

Riscossioni a residui

Per gli anni del quinquennio preso in considerazione per il calcolo dell'FCDE, in cui non era entrato in vigore il d.lgs. 118/2011, il rapporto da prendere in considerazione per le varie metodologie di calcolo è il seguente:

$$\text{Incassi di competenza esercizio X} + \text{Incassi esercizio X in c. residui} \times / \text{Accertamenti esercizio X}$$

In questo caso, gli incassi a residuo presi in considerazione nel calcolo sono gli incassi di tutti i residui avvenuti nell'anno che si sta osservando.

Per gli anni del quinquennio, invece, in cui entra in vigore il d.lgs. 118/2011, il rapporto da prendere in considerazione per il calcolo è il seguente:

Incassi di competenza esercizio X + Incassi esercizio X+1 in c. residui X / Accertamenti esercizio X

In questa formula, gli incassi in c/residui sono gli incassi effettuati nell'anno successivo per i residui dell'anno precedente.

Si ricorda che, nel caso in cui si sia scelto di effettuare il calcolo sull'ultimo quinquennio (**non il caso dell'ente**), non sarà possibile avvalersi delle somme riscosse a residui nell'anno successivo per la determinazione dell'accantonamento.

Pertanto, il calcolo applicato è il seguente:

Incassi di competenza esercizio X / Accertamenti esercizio X

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2025-2027 sono state seguite le regole previste dalla nuova disciplina circa l'individuazione e la determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

La determinazione per ciascuna tipologia d'entrata dell'importo da accantonare a fondo crediti di dubbia esigibilità è stata effettuata applicando all'importo complessivo degli stanziamenti delle entrate individuate una percentuale pari al 100% per le annualità 2025, 2026 e 2027.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025 è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 311.465,54 così determinato:

Descrizione entrata	Rif. al bilancio	Previsione di bilancio	Metodo scelto	% di acca.to a FCDE	Importo FCDE secondo i principi €	% di riduzione consentita	Importo accantonato a FCDE €	Co/Ca
TARI	120	936.426,00	A	16,00	149.828,16	0	149.828,16	Co
ACC. TARSU/TARI	121	40.000,00	A	0,00	0,00	0	0,00	Co
ACC.ICI/IMU	61/62	220.000,00	A	67,34	148.148,00	0	148.148,00	Co
ACC.TASI	64	0,00	A	0,00	0,00	0	0,00	Co
VIOLAZIONI REG.	370	3.000,00	A	0,00	0,00	0	0,00	Co
VIOLAZIONI CDS	380/1	30.000,00	A	0,00	0,00	0	0,00	Co
TRASPORTO	400	15.000,00	A	0,00	0,00	0	0,00	Co
REFEZIONE	410	33.000,00	A	0,00	0,00	0	0,00	Co
C.U.P.	600	44.000,00	A	2,23	981,20	0	981,20	Co
LAMP.VOTIVE	721	39.000,00	A	8,54	3.330,60	0	3.330,60	Co
IMP.COM.LI	822	9.400,00	A	0,57	53,58	0	53,58	Co
IMM..COM.LI	823	28.000,00	A	22,16	6.204,80	0	6.204,80	Co
FITTI ATTIVI	870	0,00	A	0,00	0,00	0	0,00	Co
CONC.ANTENNE	871	34.000,00	A	8,75	2.975,00	0	2.975,00	Co
CONCESSIO.GAS	875	26.000,00	A	100,00	26.000,00	0	26.000,00	Co
PROVENTI GSE	1672	84.000,00	A	0,00	0,00	0	0,00	Co
RIMB.MUTUI ATO	1682	35.600,00	A	31,86	11.342,16	0	11.342,16	Co
					348.863,50		348.863,50	

Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione **348.863,50**

In sede di assestamento:

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la percentuale di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la percentuale di accantonamento al FCDE, qualora la percentuale di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Conseguentemente il FCDE da stanziare nel bilancio di previsione assestato, sulla base dell'andamento della gestione, risulta il seguente:

BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - VERIFICA ACCANTONAMENTO FCDE

Descrizione entrata	Previsione di bilancio definitiva	% di acca.to a FCDE	% di accantonamento *	Importo accantonato a FCDE
TARI	936.426,00	100	16,00	149.828,16
ACC. TARSU/TARES/TARI	40.000,00	100	0,00	0,00
ACC. ICI/IMU	220.000,00	100	67,34	148.148,00
ACC. TASI	0,00	100	0,00	0,00
VIOLAZIONI REG.	3.000,00	100	0,00	0,00
VIOLAZIONI CDS	30.000,00	100	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO	15.000,00	100	0,00	0,00
REFEZIONE SCOLASTICA	33.000,00	100	0,00	0,00
C.U.P.	44.000,00	100	2,23	981,20
LAMPADE VOTIVE	39.000,00	100	8,54	3.330,60
IMPIANTI COMUNALI	9.400,00	100	0,57	53,58
IMMOBILI COMUNALI	28.000,00	100	22,16	6.204,80
FITTI ATTIVI	0,00	100	0,00	0,00
CONCESSIONE ANTENNE	34.000,00	100	8,75	2.975,00
CONCESSIONE RETE GAS	26.000,00	100	100,00	26.000,00
PROVENTI GSE	84.000,00	100	0,00	0,00
RIMBORSO MUTUI ATO	37.600,00	100	31,86	11.979,36

FCDE competenza 2025 **€ 349.500,70**

Quota prevista a competenza 2024 **€ 348.863,50**

Somma da vincolare **€ 637,20**

Fondo Garanzia Debiti Commerciali

L'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 al suo comma 859 prevedeva l'istituzione a partire dall'anno 2020 di un apposito fondo a garanzia del pagamento dei debiti commerciali delle P.A. Con l'articolo 1 comma 854 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'accantonamento delle somme al fondo garanzia debiti commerciali è stato posticipato di una annualità, con decorrenza della norma dall'esercizio 2021.

I presupposti per lo stanziamento del Fondo di garanzia crediti commerciali:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), (debito anno 2000 < debito anno 2019 - 10%) ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231

Con delibera di giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO (A):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Sono oggetto di accantonamento (B): stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

VALORE DEL FONDO: $A \times B = \text{Accantonamento FGCC}$

Nel bilancio di previsione 2025-2027, al momento della sua approvazione avvenuta con l'atto deliberativo consiliare n. 24 del 27.12.2024, NON è stato riportato alcun importo a titolo di FGDC. Con deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 26.02.2025 è stato confermato che l'Ente NON deve accantonare alcuna somma a titolo di F.G.D.C a valere sul bilancio di previsione 2025-2027, al capitolo 1318 c.c. 355 codice bilancio 20.03-1.10.01.99.999, Fondo Garanzia Debiti Commerciali (F.G.D.C.) ex art. 1, commi 859-869 della Legge n. 145/2018 e s.m.i. L'Ente nel corso dell'esercizio 2024 ha rispettato i parametri per la NON applicabilità dell'accantonamento a tale fondo, facendo registrare un indicatore dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, pari a -19,50 giorni (D.P.C.M. del 22-09-2014).

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL) ²

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che:

- i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

Descrizione del debito		Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
A	Sentenze esecutive		
B	Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
C	Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
D	Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
E	Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE		0,00	0,00

² Se ricorre il caso.

4.6) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, la gestione proietta la determinazione di un risultato presunto di amministrazione alla fine dell'esercizio così determinato:

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/25:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	4.229.144,14
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	1.508.635,60
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	2.666.796,61
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	6.132.583,49
+/-	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
-/+	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	2.271.992,86
+	Entrate che si prevede di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	4.283.481,89
-	Spese che si prevede di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	2.017.133,50
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025⁽²⁾	4.538.341,25

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	1.563.098,74
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	9.000,00
	Fondo contenzioso	52.740,00
	Altri accantonamenti	274.218,45
	B) Totale parte accantonata	1.899.057,19
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	177.323,17
	Vincoli derivanti da trasferimenti	1.362.706,78
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	1.540.029,95
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	127.290,94
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	971.963,17
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita attraverso mezzi ordinari.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

Si riporta di seguito il prospetto dello stanziamento assestato a competenza, con le variazioni intervenute con la salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2025 (art. 193 del d.lgs. 267/2000) e l'assestamento generale al bilancio di previsione 2025-2027 (art. 175, c. 8, del d.lgs. 267/2000), riepilogate, **per titoli**, come segue:

ENTRATE	Anno	Stanziamiento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Fondo iniziale di cassa	Cassa	3.703.265,77	0,00	0,00	3.703.265,77
Avanzo di amministrazione	2025	295.265,85	0,00	0,00	295.265,85
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2025	156.583,61	0,00	0,00	156.583,61
	2026	28.912,88	0,00	0,00	28.912,88
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2025	1.352.051,99	0,00	0,00	1.352.051,99
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	2025	2.941.959,35	0,00	0,00	2.941.959,35
	2026	2.938.683,70	0,00	0,00	2.938.683,70
	2027	2.935.408,05	0,00	0,00	2.935.408,05
	Cassa	4.216.298,61	0,00	0,00	4.216.298,61
Titolo 2: Trasferimenti correnti	2025	374.656,85	43.490,32	0,00	418.147,17
	2026	262.323,30	0,00	0,00	262.323,30
	2027	265.592,95	0,00	0,00	265.592,95
	Cassa	538.886,35	43.490,32	0,00	582.376,67
Titolo 3: Entrate extratributarie	2025	569.400,00	2.000,00	0,00	571.400,00
	2026	569.400,00	0,00	0,00	569.400,00
	2027	569.400,00	0,00	0,00	569.400,00
	Cassa	824.526,61	2.000,00	0,00	826.526,61
Titolo 4: Entrate in conto capitale	2025	7.763.902,15	35.000,00	0,00	7.798.902,15
	2026	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	2027	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	Cassa	9.447.900,04	35.000,00	0,00	9.482.900,04
Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	189.191,44	0,00	0,00	189.191,44
Titolo 6: Accensione Prestiti	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2026	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2027	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	2025	2.884.000,00	0,00	0,00	2.884.000,00
	2026	2.884.000,00	0,00	0,00	2.884.000,00
	2027	2.884.000,00	0,00	0,00	2.884.000,00
	Cassa	2.897.505,34	0,00	0,00	2.897.505,34
TOTALE ENTRATE	2025	17.337.819,80	80.490,32	0,00	17.418.310,12
	2026	8.053.319,88	0,00	0,00	8.053.319,88
	2027	8.024.401,00	0,00	0,00	8.024.401,00
	Cassa	21.817.574,16	80.490,32	0,00	21.898.064,48

USCITE	Anno	Stanziamiento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa				
Titolo 1: Spese correnti	2025	3.905.562,38	132.878,16	87.387,84	3.951.052,70
	2026	3.649.461,45	3.213,00	3.213,00	3.649.461,45
	2027	3.615.064,15	3.185,00	3.185,00	3.615.064,15
	Cassa	4.317.568,16	132.240,96	56.638,84	4.393.170,28
Titolo 2: Spese in conto capitale	2025	9.427.744,55	35.000,00	0,00	9.462.744,55
	2026	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	2027	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
	Cassa	9.990.404,52	35.000,00	0,00	10.025.404,52
Titolo 3: Spese per incremento attività finanziarie	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4: Rimborso Prestiti	2025	120.512,87	0,00	0,00	120.512,87
	2026	129.858,43	0,00	0,00	129.858,43
	2027	135.336,85	0,00	0,00	135.336,85
	Cassa	120.512,87	0,00	0,00	120.512,87
Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2025	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2026	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	2027	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro	2025	2.884.000,00	0,00	0,00	2.884.000,00
	2026	2.884.000,00	0,00	0,00	2.884.000,00
	2027	2.884.000,00	0,00	0,00	2.884.000,00
	Cassa	3.034.157,68	0,00	0,00	3.034.157,68
TOTALE USCITE	2025	17.337.819,80	167.878,16	87.387,84	17.418.310,12
	2026	8.053.319,88	3.213,00	3.213,00	8.053.319,88
	2027	8.024.401,00	3.185,00	3.185,00	8.024.401,00
	Cassa	17.462.643,23	167.240,96	56.638,84	17.573.245,35

DIFFERENZE (ENTRATE - USCITE)	2025	0,00	-87.387,84	87.387,84	0,00
	2026	0,00	-3.213,00	3.213,00	0,00
	2027	0,00	-3.185,00	3.185,00	0,00
	Cassa	4.354.930,93	-86.750,64	56.638,84	4.324.819,13

Le variazioni sono così riassunte:

2025	
Minori spese (programmi)	87.387,84
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	80.490,32
Avanzo di amministrazione	0,00
TOTALE POSITIVI	167.878,16
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	167.878,16
Maggiore FPV spesa (programmi)	
TOTALE NEGATIVI	167.878,16

2026	
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	3.213,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
TOTALE POSITIVI	3.213,00
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	3.213,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	3.213,00

2027	
FPV entrata	0,00
Minori spese (programmi)	3.185,00
Minore FPV spesa (programmi)	0,00
Maggiori entrate (tipologie)	0,00
Avanzo di amministrazione	0,00
TOTALE POSITIVI	3.185,00
Minori entrate (tipologie)	0,00
Maggiori spese (programmi)	3.185,00
Maggiore FPV spesa (programmi)	0,00
TOTALE NEGATIVI	3.185,00

Nelle variazioni apportate, compresa quella adottata con l'atto consiliare di salvaguardia degli equilibri, al bilancio di previsione 2025-2027, gli equilibri richiesti dall'art.162, c. 6, TUEL sono così assicurati:

**BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.703.265,77			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		156.583,61	28.912,88	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.931.506,52 0,00	3.770.407,00 0,00	3.770.401,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)		3.951.052,70 28.912,88 349.500,70	3.649.461,45 0,00 348.863,50	3.615.064,15 0,00 348.863,50
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		120.512,87 0,00 0,00	129.858,43 0,00 0,00	135.336,85 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			16.524,56	20.000,00	20.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti ⁽²⁾ <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		3.475,44 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento ⁽²⁾	(+)		291.790,41		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		1.352.051,99	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		7.798.902,15	370.000,00	370.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		20.000,00	20.000,00	20.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		9.462.744,55 0,00	390.000,00 0,00	390.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO ASSESTATO
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2025 - 2026 - 2027**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(-)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W=O+J+J1-J2+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI (4)

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)		3.475,44		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-3.475,44	0,00	0,00

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
- E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
- S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
- S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
- T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
- X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
- X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
- Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (1) Indicare gli anni di riferimento.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.
- (5) Indicare gli stanziamenti di spesa, compreso il correlato FPV.

La presente relazione tecnico-finanziaria, è stata redatta quale documento di supporto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo 193 del decreto legislativo 267/2000).

CANNARA, lì 18 LUGLIO 2025

***Il Responsabile del Servizio Finanziario
Responsabile del Settore Economico-Finanziario
DOTT. STEFANO MINNI***